Statuto Associazione MuHack

1 Gennaio 2018

Art. 1 - Denominazione, sede e durata.

- **1.1** È costituita l'associazione senza scopo di lucro "muhack" o "µhack" (entrambe le diciture sono valide e alternative), di seguito indicata per brevità "l'Associazione".
- **1.2** La sede sociale dell'Associazione è definita nell'Atto Costitutivo.
- **1.3** Il trasferimento della sede sociale non comporta alcuna modifica al presente Statuto.
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Obiettivi.

- **2.1** L'Associazione si propone di contribuire alla diffusione, allo sviluppo, alla sperimentazione e allo studio delle tecnologie libere, promuovendo una cultura improntata sulla collaborazione, sulla ricerca, sul merito e su un'aperta condivisione di risorse e conoscenze.
- **2.2** L'Associazione in particolare si prefigge di:
 - organizzare laboratori, stage, gruppi di ricerca e di studio;
 - organizzare e partecipare a conferenze, seminari, eventi e manifestazioni;
 - supportare e collaborare a progetti indipendenti;
 - pubblicare e diffondere materiale informativo, didattico, critico e saggistico;
 - collaborare con altri enti, associazioni o realtà;
 - promuovere una cultura orientata all'esperienza diretta e al metodo sperimentale;
 - favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza.
- **2.3** Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà istituire commissioni di lavoro ed organizzare, occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi.
- **2.4** L'Associazione realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento degli obiettivi.
- **2.5** L'associazione è senza fine di lucro, apolitica ed apartitica.

Art. 3 - Etica.

3.1 - I termini di copyright di materiale prodotto, dovranno essere in linea con gli obiettivi dell'Associazione. Ovvero dovranno prevedere la libera ridistribuzione di detto materiale, nel rispetto dei diritti di paternità spettanti agli autori originali.

Art. 4 - Domanda di adesione.

- **4.1** Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti che esprimano interesse verso gli obiettivi e i valori di cui l'Associazione si propone.
- 4.2 Gli associati si distinguono in:
 - Soci Ordinari;
 - Soci con Diritto di Voto;
 - · Soci Onorari.
- **4.3** Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Ordinari, le persone fisiche che ne facciano richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo con allegata la copia di un documento di identità valido ai fini della verifica dei dati forniti.

- **4.4** Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci con Diritto di Voto, i Soci Ordinari che ne facciano richiesta all'Assemblea costituita, se in possesso di adeguati requisiti di continuità valutati positivamente con votazione dall'Assemblea stessa.
- **4.5** Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari, i Soci che si sono distinti per il loro contributo alla vita ed alle attività dell'Associazione. La nomina di Socio Onorario è conferita tramite votazione dell'Assemblea costituita.
- **4.6** Tutte le richieste di adesione comportano la completa accettazione dello Statuto dell'Associazione, del regolamento interno e delle delibere del Consiglio Direttivo, così come l'impegno a partecipare attivamente alla vita associativa.

Art. 5 - Diritti dei Soci.

- 5.1 Tutti i Soci hanno diritto di espressione nell'Assemblea dei Soci.
- **5.2** Tutti e soli i Soci con Diritto di Voto possono votare per:
 - l'approvazione e le modifiche allo statuto e dei regolamenti;
 - la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6 - Doveri dei soci.

- **6.1** Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, le norme etiche di cui l'Associazione si fa promotrice e il regolamento interno dell'Associazione, secondo le deliberazioni assunte.
- **6.2** Gli associati sono incoraggiati a partecipare attivamente alle attività dell'Associazione, prendendovi parte ed usufruendo dei benefici e servizi dell'Associazione stessa.

Art. 7 - Quota di iscrizione

- **7.1** Gli associati sono tenuti a versare una quota di iscrizione annuale di iscrizione al fine di perseguire gli obiettivi dell'Associazione.
- **7.2** L'importo della quota di iscrizione e le relative modalità di pagamento vengono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e valgono per l'anno successivo. Tale decisione deve comunque avvenire entro il 31 dicembre, dandone comunicazione agli associati.

Art. 8 - Decadenza e cessazione dell'adesione.

- **8.1** I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - perdita dei requisiti.
- **8.2 -** Il Socio escluso non può essere riammesso nell'Associazione senza l'approvazione del Consiglio Direttivo.
- **8.3** Dopo un periodo di tempo superiore o uguale ad 1 anno di assenza dall'ultima riunione o previa delibera giustamente motivata del Consiglio Direttivo, un Socio con Diritto di Voto, perde il diritto di voto tornando ad essere Socio Ordinario.

8.4 - L'apertura di qualsiasi procedimento di decadenza o esclusione dell'Associato deve essere comunicata all'interessato, il quale può contestare la decisione ad una successiva riunione, previa votazione dell'Assemblea costituita.

Art. 9 - Bilancio.

- **9.1** L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo si occupa di redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
- **9.2** Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 - Organi.

- 10.1 Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea dei Soci.

- **11.1** L'Associazione ha come organo sovrano l'Assemblea dei Soci.
- **11.2** L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti e soli i Soci e rappresenta l'universalità degli stessi e le sue delibere, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
- **11.3** L'Assemblea dei Soci è convocata con delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in via ordinaria, e quando sia necessaria o sia richiesta.
- **11.4** La convocazione va fatta almeno 14 giorni prima della data prima della data prevista, indicando il luogo, la data dell'incontro ed i temi trattati.
- 11.5 Delle delibere assembleari deve essere redatto il relativo verbale.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea.

- **12.1** L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per:
 - deliberare la programmazione dell'attività futura;
 - deliberare in merito alle eventuali modifiche dello Statuto;
 - deliberare eventuali modifiche al regolamento interno dell'Associazione;
 - definire la quota associativa e le relative modalità di pagamento;
 - deliberare in merito al rapporto con altre associazioni e organi istituzionali;
 - approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - eleggere il Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea.

- **13.1** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo (in presenza fisica) e delibera con voto favorevole della maggioranza dei Soci con Diritto di Voto presenti.
- **13.2** I Soci con Diritto di Voto possono delegare le proprie votazioni ad un altro Socio con Diritto di Voto partecipante all'Assemblea, tuttavia ciascuno dei Soci può esprimere durante l'assemblea le votazioni per al massimo un altro associato.

13.3 - Il Consiglio Direttivo può eventualmente decidere la ridiscussione di una delibera a seguito di un significativo numero di pareri contrastanti adeguatamente motivati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo.

- **14.1** L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di due Soci, eletti dall'Assemblea:
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente.
- **14.2** Nel caso fosse ritenuta necessaria una ulteriore suddivisione delle mansioni oltre a quella descritta, è possibile aumentare i componenti del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di sei.
- 14.3 Il Consiglio Direttivo ha durata di un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo.

- **15.1** Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - gestire le Assemblee dei Soci da indire almeno una volta all'anno;
 - attuare le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
 - rappresentare l'Associazione nei rapporti con enti esterni;
 - elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - gestire l'ammissione dei Soci;
 - farsi carico delle procedure di richiamo ed esclusione dei soci.
 - assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - delineare l'impiego dei mezzi finanziari e delle risorse dell'Associazione;

Art. 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo.

16.1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri, senza formalità.

Art. 17 - Il Presidente.

17.1 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Art. 18 - Il Vicepresidente.

18.1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Dimissioni.

19.1 - Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti. Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica per massimo 1 anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

19.2 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea viene convocata dai Soci che ne facciano richiesta.

Art. 20 - Patrimonio.

- **20.1** Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote annuali versate dai Soci, donazioni, liberalità, lasciti e qualsiasi altra attività che, nel corso degli anni, diventi di legittima proprietà dell'Associazione.
- **20.2 –** È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Art. 21 - Scioglimento.

- **21.1** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, oltre che per le cause previste dalla legge, in prima istanza dall'Assemblea dei Soci con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci.
- **21.2** L'Assemblea nell'atto di scioglimento dell'Associazione, provvederà alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
- **21.3** L'eventuale rimanente residuo attivo del patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, secondo delibera dell'Assemblea.

Art. 22 - Disposizioni finali.

- **22.1** L'Associazione viene costituita in forma di associazione non riconosciuta in forma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.
- **22.2** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti del Codice Civile.